

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Aspetti tecnici rilevanti

15 febbraio 2023, Roma

Relatore

Ing. Domenico Condelli

Consigliere del CNI e della Fondazione

Delegato alla Difesa del Suolo – Dissesto Idrogeologico



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI


RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo



ReNDiS

Al fine di ottenere un quadro generale degli interventi necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia e una loro valutazione in termini di fabbisogno finanziario, è stata creata, a partire dal 2005, una banca dati nazionale sugli interventi per la difesa del suolo

ReNDiS



RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Rischio idrogeologico


Il rischio idraulico in Italia: l'insegnamento della pianificazione

SINTESI DEI PAI (MATTM, 2008)

AREE AD ALTA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA

- Circa il 10% circa del territorio
- Circa l'81% dei comuni è interessato da tali aree
- Circa 5.8 milioni di persone e 2.4 milioni di famiglie
- Alcune decine di vittime l'anno

	Superficie territoriale (kmq)		Numero di comuni		Popolazione residente		Famiglie residenti	
	Numero	% su totale	Numero	% su totale	Numero	% su totale	Numero	% su totale
Piemonte	3.097	12,2	1.049	87,0	567.074	12,7	256.177	12,7
Valle d'Aosta	556	17,0	74	100,0	21.848	17,0	10.323	17,0
Lombardia	2.114	8,9	929	60,2	587.204	5,9	252.366	5,9
Trentino-A.A.	1.654	12,2	268	80,5	140.287	13,5	59.635	13,8
Veneto	1.550	8,4	327	56,3	528.738	10,7	217.594	10,7
Friuli-V.G.	1.212	15,4	201	92,2	158.691	12,6	69.682	12,5
Liguria	471	8,7	232	98,7	121.858	7,5	59.032	7,5
Emilia-Romagna	4.315	19,5	307	90,0	832.182	18,9	370.690	18,9
Toscana	2.542	11,1	280	97,6	479.162	12,8	206.394	12,8
Umbria	899	10,6	92	100,0	96.347	10,6	40.253	10,6
Marche	954	9,8	245	99,6	157.769	10,0	64.445	10,0
Lazio	1.309	7,6	372	98,4	365.380	6,4	149.359	6,3
Abruzzo	899	8,4	294	96,4	101.939	7,6	41.428	7,6
Molise	836	18,8	136	100,0	62.129	19,4	25.118	19,4
Campania	2.598	19,1	504	91,5	1.109.851	19,0	400.615	19,0
Puglia	1.371	7,1	200	77,5	187.228	4,6	69.455	4,5
Basilicata	540	5,4	131	100,0	31.769	5,4	12.402	5,4
Calabria	1.157	7,7	409	100,0	157.377	7,8	61.311	7,8
Sicilia	830	1,0	275	70,5	55.276	1,1	22.197	1,1
Sardegna	614	2,5	306	81,2	36.690	2,2	15.114	2,2
ITALIA	29.518	9,6	6.631	81,9	5.798.799	9,6	2.403.593	9,5



12 MILA KM DI FIUMI TOMBATI

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

COME RIDURRE IL RISCHIO

- PREVISIONE

- PREVENZIONE



PROGETTAZIONE

- MITIGAZIONE

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Il Presidente Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alla Camera dei Deputati.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

30 Gennaio 2023 – Audizione Camera dei Deputati

31 Gennaio 2023 – Audizione Senato della Repubblica



Deve essere operativo a partire dal prossimo **31 marzo** per rispettare il termine previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 226.

Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Articolo 229.

Entrata in vigore.

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

LIBRO I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

LIBRO II: Dell'appalto.

LIBRO III: Dell'appalto nei settori speciali.

LIBRO IV: Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni.

LIBRO V: Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
disposizioni finali e transitorie.

ALLEGATI

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

229 Articoli

36 Allegati

CODICE AUTOATTUATIVO

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Consulte/Federazioni Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Circ. CNI n. 8/XX Sess./2023

Oggetto: **Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici - Atto
Governativo n. 19 sottoposto a Parere parlamentare - Memoria emendamenti
Rete Professioni Tecniche - Nota di trasmissione Gruppo di Lavoro RPT
"Lavori Pubblici" - informativa**

- la possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi "eccezionali", senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione";
- il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, comma 2, lett. ee), della legge 21 giugno 2022 n.78;
- il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione.
- la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni);
- in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violò il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti;
- il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
- l'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo, in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

- Mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Ingegneria ed Architettura
- Centralità del progetto
- Richiesta di modifiche riguardanti aspetti geotecnici e geomorfologici finalizzata alla **CONOSCENZA**



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

<p>Articolo 6. <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i></p> <p>6. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità e geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.</p> <p>8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: [...] b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; [...] p) piano preliminare di monitoraggio, geotecnico e strutturale;</p> <p>Commento: la modifica è tesa a porre l'attenzione alla salvaguardia della stabilità geologica e geomorfologica, oltre che geotecnica, dei rilievi naturali o artificiali che interferiscono con l'opera, al fine di avere una corretta valutazione sull'incidenza che quest'ultima assume in riferimento a dinamiche evolutive del territorio; inoltre è fondamentale che la relazione tecnica individuata nel comma 8 sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati. Inoltre il piano preliminare di monitoraggio deve tenere conto anche degli aspetti geomorfologici del sito.</p>	<p>Articolo 6. <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i></p> <p>6. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geologica, geomorfologica e geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.</p> <p>8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: [...] b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici tra cui la relazione geologica, geotecnica e sismica; [...] p) piano preliminare di monitoraggio geomorfologico, geotecnico e strutturale;</p>
---	---

<p>Articolo 8. <i>Relazione tecnica</i></p> <p>2. La Relazione tecnica riporta: [...]</p> <p>4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del predetto decreto</p> <p>conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti; ii. relazione inerente le indagini e le prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo.</p> <p>Commento: la modifica è tesa a far sì che la relazione tecnica sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati e previsti dal PFTE. Inoltre, anche negli interventi di restauro e risanamento conservativo è fondamentale ed opportuno definire, nella relazione tecnica, il locale assetto geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo.</p>	<p>Articolo 8. <i>Relazione tecnica</i></p> <p>2. La Relazione tecnica, corredata dagli studi specialistici tra cui la relazione geologica, geotecnica e sismica, da rilievi, accertamenti ed indagini, riporta: [...]</p> <p>4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del</p> <p>i. relazione sull'assetto geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo e relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti; ii. relazione inerente le indagini e le prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia-al che alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito su cui essa insiste, individuate dal progettista come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo.</p>
---	---

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 24. <i>Relazioni specialistiche</i>	Articolo 24. <i>Relazioni specialistiche</i> <p>5. Il Progetto esecutivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni specialistiche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il PFTE:</p> <p>a. relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione</p>
--	--

Progetto esecutivo

	<p>delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;</p> <p>b. relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;</p> <p>c. relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;</p> <p>d. relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione.</p>
Commento: la modifica è volta a rendere obbligatoria la relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sulle strutture per il progetto esecutivo.	

Delibera Corte dei Conti 18 ottobre 2021

La durata media complessiva degli interventi finanziati non mostra sostanziali differenze tra le diverse aree geografiche del Paese:

gli interventi finanziati nel Centro hanno **tempi di attuazione** medi di 4,6 anni di durata, al Nord di 4,8 anni ed al Sud e Isole di 4,9 anni, mentre più è alto il costo dell'intervento, più aumenta il tempo di realizzazione.

Una criticità rilevante che si aggiunge alla scarsa capacità di spesa e che testimonia quanto la lentezza nell'attuazione degli interventi rappresenti, insieme alle **vischiosità dei processi decisionali**, alla **manca di una vera pianificazione del territorio**, alla **carenza di profili tecnici adeguati all'interno degli enti territoriali**, uno dei punti dolenti del problema dissesto in Italia.

Distribuzione regionale degli importi

Tabella n. 1 - Distribuzione regionale degli importi finanziati per tipologia di finanziamento in milioni di euro (da 1999 al 31 dicembre 2019)

Regione	Tipologia finanziamento (importi espressi in milioni di euro)						
	DPCM annualità '98-2000 e programmi integrativi	Programmi stralcio ex art. 16 L.179/02	Piani strategici nazionali	Altre tipologie	Accordi di Programma MATTM-Regioni 2010-11	Piano nazionale 2015-2020	TOTALE
Abruzzo	19,45	32,11	16,88	8,94	40,19	110,22	227,81
Basilicata	14,22	40,75	16,33	4,40	35,20	53,33	164,23
Calabria	21,21	68,31	28,16	53,65	221,78	59,50	452,62
Campania	49,13	50,93	49,96	13,91	220,00	101,83	485,77
Emilia Romagna	41,73	35,87	33,18	10,77	157,59	174,65	453,80
Friuli V. Giulia	4,93	25,91	11,02	10,17	32,27	65,567	149,87
Lazio	42,68	74,25	50,77	15,41	120,00	67,74	370,85
Liguria	16,95	42,03	10,97	7,35	43,83	330,49	451,63
Lombardia	64,44	61,38	52,00	18,35	217,64	184,73	598,54
Marche	19,04	50,17	29,57	8,70	50,24	53,21	210,92
Molise	7,75	22,85	20,24	2,21	27,00	59,87	139,91

Piemonte	43,67	38,89	34,65	13,96	70,32	108,26	309,75
Puglia	33,34	29,86	28,45	12,61	194,69	83,93	382,88
Sardegna	25,35	22,26	18,87	1,09	114,81	52,57	234,95
Sicilia	47,84	86,68	39,03	123,75	350,59	141,33	789,22
Toscana	41,61	167,72	46,87	27,25	118,68	200,25	602,38
Umbria	11,93	22,91	11,65	3,96	72,83	26,60	149,86
Valle d' Aosta	4,16	1,95	3,47	0,16	20,38	5,48	35,60
Veneto	32,01	33,74	32,39	9,53	59,90	141,83	309,41
Prov. Aut.	7,75	5,28	7,96	2,69	0	26,15	49,83
Prov. Aut.	6,95	0,43	7,124	0,33	0	1,52	16,36
Totale	556,13	914,28	549,57	349,18	2.167,96	2.049,08	6.586,19

Fonte: ISPRA - Rapporto ReNDiS 2020

⁹ Rapporto ReNDiS 2020 La difesa del suolo in vent'anni di monitoraggio ISPRA sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Rapporti ISPRA 328/2020.

Durata media dei tempi di realizzazione degli interventi

Tabella n. 3 - Durata media dei tempi di realizzazione degli interventi suddivisi per aree geografiche

Area Geografica	Numero lotti	Durata Totale Media
NORD	1.320	4,8
CENTRO	971	4,6
SUD-ISOLE	1.266	4,9
Totale complessivo	3.557	4,8

Fonte: ISPRA - Rapporto ReNDiS 2020

Durata media dei tempi di realizzazione degli interventi

Tabella n. 4 - Durata media complessiva delle fasi di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per Regioni e fase

Regioni	Numero lotti	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Durata totale media
NORD	1.320	2,5	0,6	1,7	4,8
Emilia Romagna	403	2,1	0,5	1,8	4,4
Friuli Venezia	29	3,4	0,8	1,6	5,7
Liguria	95	2,2	0,7	1,8	4,6
Lombardia	348	2,5	0,6	1,6	4,8
Piemonte	343	2,8	0,6	1,4	4,8
Trentino Alto Adige	16	2,1	1,0	2,7	5,8
Valle d'Aosta	9	1,0	1,3	2,8	5,1
Veneto	77	3,7	0,9	2,2	6,8
CENTRO	971	2,2	0,7	1,8	4,6
Lazio	186	1,8	1,0	2,2	5,1
Marche	245	2,0	0,5	1,3	3,8
Toscana	398	2,5	0,7	2,0	5,1
Umbria	142	2,3	0,6	1,3	4,3
SUD-ISOLE	1.266	2,2	0,9	1,8	4,9
Abruzzo	114	2,2	0,7	2,1	4,9
Basilicata	188	2,2	0,6	1,7	4,5
Calabria	249	2,2	0,9	2,0	5,1
Campania	110	2,5	0,8	2,5	5,8
Molise	145	2,1	0,9	1,1	4,1
Puglia	161	2,1	0,9	2,2	5,1
Sardegna	77	3,3	0,8	1,8	5,9
Sicilia	222	2,0	1,2	1,6	4,7
Totale complessivo	3.557	2,3	0,7	1,8	4,8

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Cosa serve allora per recuperare efficienza nell'azione amministrativa?

Tutte le fasi del processo per la realizzazione di un'opera pubblica prevedono numerosi limiti, norme, oneri che bloccano, in molti casi, i processi decisionali.

Ciò fa concentrare l'azione amministrativa sugli aspetti formali-procedurali più che sulla realizzazione dell'opera.

Prevale quindi all'interno della Pa, ai suoi vari livelli, una cultura giuridico-amministrativa, improntata alla salvaguardia formale degli atti e non alla realizzazione di un'opera pubblica di qualità.

Cosa serve allora per recuperare efficienza nell'azione amministrativa?

La prevalenza di tale cultura, unita al timore di incappare nel reato dell'abuso d'ufficio da parte dei funzionari pubblici, porta inevitabilmente a una fuga dalle responsabilità, causando tempi molto lunghi nelle decisioni per il **timore di “sbagliare” gli aspetti formali trascurando l'obiettivo finale di realizzazione dell'opera.**

In questo senso è intanto necessario rendere dirigenti e dipendenti **responsabili dei risultati raggiunti dalla propria struttura** in relazione a obiettivi concreti e misurabili.

Cosa serve allora per recuperare efficienza nell'azione amministrativa?

Articolo 1.

Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Cosa serve allora per recuperare efficienza nell'azione amministrativa?

Articolo 2.

Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

Cosa serve allora per recuperare efficienza nell'azione amministrativa?

Articolo 5.

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

SERVE ACCRESCERE COMPETENZA TECNICA ALL'INTERNO DELLA PA

E' quindi necessario investire nell'accrescimento della qualificazione e formazione del personale tecnico, riducendo al contempo gli adempimenti a carico della Pa e degli Operatori Economici

E' inoltre imprescindibile dotare gli uffici di personale di competenze tecniche ed economiche, per gestire le gare secondo approcci più manageriali e di sostenibilità economica e tecnica.

Così facendo si potrà guadagnare in efficienza incrementando il numero di progetti e di appalti e quindi mettendo in sicurezza il paese con maggiore velocità.

Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, secondo l'ultimo rapporto Formez anticipato dal Sole 24 ore giusto la scorsa settimana nei concorsi per architetti e ingegneri **resta scoperto il 71,6% delle posizioni.**

SERVE ACCRESCERE COMPETENZA TECNICA ALL'INTERNO DELLA PA

Al momento, quindi, il problema maggiore riguarda la “scarsa attrattività per i professionisti tecnici della Pubblica Amministrazione”

Per cui mentre prima il problema del sottodimensionamento della pubblica amministrazione riguardava la scarsità di posti disponibili ora si è spostato sul basso numero di tecnici disponibili a coprire quei posti.

Infatti le prove scritte per cui si registra la minima partecipazione sono proprio quelle per l'assunzione di profili tecnici che vedono percentuali di presenza intorno al 30%.

E' NECESSARIO UN CAMBIO DI PASSO FINALIZZATO AL PRINCIPIO DEL RISULTATO DEL NUOVO CODICE!!!!

Relatore

Ing. Domenico Condelli

Consigliere del CNI e della Fondazione

Delegato alla Difesa del Suolo – Dissesto Idrogeologico



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE **INGEGNERI**

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo

